


L'anno 2007, il giorno 23 luglio, presso la sede dell'A.P.Ra.N., le parti rappresentate:

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.), ai sensi della legge provinciale n. 7 del 1997, composta da:

dott. ALDO DUCA - Presidente

dott. SILVIO FEDRIGOTTI - Componente


prof. MARIO PEDERZOLLI - Componente



integrata per il Consorzio dei Comuni trentini dal


prof. CARMINE RUSSO.....

prof. LUCA NOGLER.....



e per l'UIIPA dal

dott. MASSIMO GIORDANI.....



e dalla delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

.....

per la C.G.I.L. - F.P.

.....

per la C.I.S.L. FPS

.....

per la U.I.L. - Enti locali

.....

per la FENALT

.....

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del CCPL 2002-2005 di data 20 ottobre 2003 l'interpretazione autentica dell'art. 5, comma 4, dell'Accordo provinciale stralcio concernente il biennio economico 2006-2007 del personale del comparto Autonomie locali - area non dirigenziale e disposizioni urgenti di modifica del CCPL 2002-2005 di data 20 ottobre 2003, sottoscritto in data 20 aprile 2007

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 5, COMMA 4, DELL'ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO CONCERNENTE IL BIENNIO ECONOMICO 2006-2007 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE E DISPOSIZIONI URGENTI DI MODIFICA DEL CCPL 2002-2005 DI DATA 20 OTTOBRE 2003, SOTTOSCRITTO IN DATA 20 APRILE 2007

L'articolo 5, comma 4, dell'Accordo provinciale stralcio 20 aprile 2007 dispone:

" Al personale dipendente dei Comuni e loro forme associative, dei Comprensori e delle IPAB cessato nella vigenza dell'art. 92 del C.C.P.L. 2002-2005 di data 20 ottobre 2003 si applica quanto previsto in argomento dall'articolo 2, comma 7, della legge provinciale n. 11/2006."

L'art. 2 comma 7 della legge provinciale n. 11/2006 sopra richiamato prevede:

"È a carico del bilancio provinciale la spesa per l'eventuale quota di pensione non di competenza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) derivante dall'applicazione dei benefici economici al personale cessato dal servizio con diritto a pensione nei periodi di vigenza delle parti economiche dei contratti collettivi provinciali di lavoro relativi al quadriennio 2002-2005 e al biennio 2006-2007. A partire dai rinnovi riguardanti i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2008 i contratti collettivi provinciali di lavoro di tutti i comparti non possono prevedere l'utilità ai fini pensionistici, con oneri a carico della Provincia, degli incrementi contrattuali relativi a decorrenze successive alla data di cessazione del rapporto di lavoro."

Tenuto conto che:

- la norma contrattuale fa riferimento al personale "cessato nella vigenza dell'art. 92 CCPL 2002-2005";
- la legge provinciale fa riferimento al personale "cessato dal servizio con diritto a pensione nel quadriennio 2002-2005"

Preso atto che nel quadriennio 2002-2005 è stato sottoscritto, in data 09 agosto 2005, l'Accordo provinciale relativo al 2° biennio economico 2004-2005 del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale, che all'art. 6 prevede analoghi benefici economici di quelli previsti all'art. 92 del CCPL 2002-2005.

Considerato che con l'introduzione della citata norma contrattuale si è inteso semplicemente estendere ai Comuni, Comprensori ed IPAB, quanto previsto dall'art. 2 comma 7 della Legge provinciale n. 11/2006 per la Provincia Autonoma di Trento.

Le parti, come sopra individuate, dispongono la seguente interpretazione autentica:

la disposizione contrattuale di cui all'art. 5, comma 4, dell'Accordo provinciale stralcio concernente il biennio economico 2006-2007 del personale del comparto Autonomie locali – area non dirigenziale deve intendersi riferita, omogeneamente al disposto di legge, a tutto il personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel quadriennio 2002-2005, comprendendo pertanto non solo il personale cessato nella vigenza dell'art. 92 del CCPL 2002-2005 ma anche quello cessato nella vigenza dell'art. 6 dell'Accordo provinciale relativo al 2° biennio economico 2004-2005 sottoscritto in data 9 agosto 2005.

10

CR 43 NR N 10/11

